

DISEGNO DI LEGGE

***NORME PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE
DELLE AREE PROTETTE.***

NORME PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELLE AREE PROTETTE.

CAPO I NORME GENERALI E DI PROGRAMMAZIONE

Art. 1 (Finalità)

1. In attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione, nel rispetto degli accordi internazionali, dei principi dello Statuto regionale e delle leggi in materia ambientale, la Regione Veneto, nell'assolvimento delle proprie funzioni di tutela dell'ambiente naturale, istituisce parchi e riserve naturali regionali, assicurandone il funzionamento con adeguate misure finanziarie, al fine di garantire e promuovere in forma coordinata la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale della Regione.
2. La Regione favorisce l'istituzione di aree protette di interesse locale da parte di Province, Comuni, Comunità montane e relativi Consorzi, nonché da parte delle Comunioni familiari montane, anche in forma associata.
3. Costituiscono il patrimonio naturale della Regione le formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che hanno rilevante valore naturalistico e ambientale.
4. I territori di cui al comma 3 sono sottoposti ad uno speciale regime di tutela e di gestione, allo scopo di perseguire le seguenti finalità:
 - a) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;
 - b) applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici ed architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;
 - c) promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;
 - d) difesa e ricostruzione degli equilibri idraulici ed idrogeologici;
 - e) valorizzazione e sperimentazione delle attività produttive compatibili anche al fine di creare migliori condizioni di vita per le collettività locali, specie nelle zone rurali e montane;
 - f) l'uso sociale compatibile dei beni protetti.

Art. 2 **(Aree protette)**

1. Le aree protette del Veneto si articolano nelle seguenti categorie:
 - a) parchi naturali;
 - b) riserve naturali;
 - c) parchi storici e archeologici.
2. I parchi naturali regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici, archeologici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.
3. Le riserve naturali regionali sono costituite da territori che, per la presenza di particolari specie di flora o di fauna o di particolari ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche, devono essere organizzati al fine della conservazione dell'integrità dell'ambiente.
4. Ai fini della classificazione della riserva naturale regionale possono essere considerati anche ulteriori aspetti, non prevalenti rispetto alle caratteristiche ambientali dell'area stessa, di tipo geomorfologico, paleontologico ed archeologico.
5. I parchi storici e archeologici sono costituiti da aree territoriali in cui insistono, con particolare intensità e diffusione, sistemi di beni culturali di elevato pregio, che possono costituire reti tematiche omogenee caratterizzate da zone e itinerari archeologici, itinerari storici di terra e di acqua, siti e sistemi fortificati, complessi di beni monumentali comprensivi delle pertinenze architettoniche e a verde, siti e manufatti di archeologia industriale. I parchi storici e archeologici sono organizzati, attrezzati e gestiti come musei all'aperto, al fine di conservare, tutelare e valorizzare in modo adeguato le testimonianze archeologiche, culturali, storiche con i valori naturalistici, ambientali e paesaggistici.
6. Gli ambiti per l'istituzione di aree protette regionali sono individuati mediante appositi elaborati grafici e cartografici, in scala non inferiore a 1:50.000, nel Piano territoriale regionale di coordinamento e sono istituiti con le modalità di cui all'art. 5.

Art. 3
(Programma triennale per le aree protette)

1. La Regione programma gli interventi relativi alle aree protette e alla tutela dei valori ambientali del territorio regionale, sulla base della pianificazione regionale e della Carta della Natura di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette".

2. La programmazione si effettua, sulla base delle risorse disponibili, mediante un programma triennale approvato dalla Giunta regionale sentiti gli enti gestori delle aree protette e acquisito il parere della competente commissione consiliare, il quale:

a) predispone e aggiorna l'elenco regionale delle aree protette già istituite ivi comprese quelle di interesse degli enti locali di cui all'art. 14;

b) indica le aree, tra quelle individuate nel Piano territoriale di coordinamento ai sensi dell'art. 2, comma 2, nelle quali la Regione intende prioritariamente istituire, nel periodo di riferimento, parchi o riserve naturali ovvero, per i parchi e le riserve già istituite, quelle da ampliare o modificare;

c) provvede al riparto delle disponibilità finanziarie per ciascuna area e per ciascun esercizio finanziario, anche con riferimento ai contributi in conto capitale da erogare per l'esercizio di attività agricole compatibili condotte con sistemi innovativi, ovvero con recupero di sistemi tradizionali funzionali alla protezione ambientale per il recupero e il restauro e l'informazione ambientali;

d) prevede contributi in conto capitale per le attività nelle aree protette e per l'istituzione e la gestione delle aree di interesse locale di cui all'articolo 14;

e) determina i criteri e gli indirizzi ai quali debbono informarsi la Regione e gli Enti di gestione delle aree protette nell'attuazione del programma per quanto di loro competenza, ivi compresi i compiti relativi alla informazione ed alla educazione ambientale delle popolazioni interessate, sulla base dell'esigenza di unitarietà delle aree da proteggere.

3. Relativamente alle previsioni di cui al comma 2, lett. b), gli enti locali, le associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349 oppure cinquemila cittadini iscritti nelle liste elettorali possono presentare proposte alla Giunta regionale.

4. Il programma ha efficacia triennale ed è' aggiornato annualmente con le modalità di cui al comma 2.

Art. 4
(Misure temporanee di salvaguardia)

1. Nelle aree individuate ai sensi dell'articolo 2, comma 6, il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento definisce apposite norme specifiche di tutela tra le quali, ove pertinenti, sono previste le seguenti misure di salvaguardia:

- a) apertura di nuove strade, a eccezione di quelle al servizio dell'attività agro – silvo – pastorale;
- b) esecuzione di tagli boschivi, anche parziali a eccezione dei tagli per la coltivazione del pioppo, nonché di quelli necessari per evitare il deterioramento del popolamento, salvo quanto previsto dalle successive prescrizioni;
- c) riduzione a coltura dei terreni boschivi;
- d) movimenti di terreno e scavi suscettibili di alterare l'ambiente;
- e) apertura di nuove cave e riapertura di quelle inattive da oltre un anno;
- f) esercizio venatorio con esclusione della caccia di selezione;
- g) interventi di bonifica di qualsiasi tipo;
- h) interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque;
- i) raccolta, asportazione e danneggiamento della flora spontanea, e delle singolarità geologiche e mineralogiche;
- j) introduzione di specie animali e vegetali suscettibili di provocare alterazioni ecologicamente dannose;
- k) navigazione a motore sui corsi d'acqua con motori superiori a Hp. 5 effettivi;
- l) uso dei mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, con esclusione dei mezzi necessari ai lavori agricoli, alle utilizzazioni boschive e per i servizi di protezione civile e di rifornimento dei rifugi alpini;
- m) abbandono dei rifiuti;
- n) altre attività specifiche che rechino danno ai valori tutelati dalla presente legge;
- o) sono consentiti i tagli boschivi secondo le previsioni dei piani economici silvo – pastorali e le prescrizioni di massima di polizia forestale;
- p) tra gli interventi di cui alle lettere g), h), i), l) sono consentiti quelli relativi alle opere per il soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili e quelli relativi alle opere di difesa idrogeologica e per la acquacoltura, l'irrigazione e lo scolo delle acque nonché quelli relativi alle attività agricole in atto;
- q) sono consentite solamente costruzioni pertinenti alla conduzione agricola, con volumetria, riferita alla sola residenza ammessa, non superiore a 0,001 mc/mq, e comunque non oltre i 1.300 m di altitudine;
- r) per gli edifici esistenti, sono consentiti unicamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di adeguamento igienico, nonché la demolizione totale o parziale, fatte salve le malghe, esclusa comunque qualsiasi trasformazione d'uso;
- s) non sono consentite nuove recinzioni delle proprietà se non con siepi, salvo le recinzioni temporanee a protezione delle attività silvo-pastorali e quelle strettamente pertinenti agli insediamenti edilizi e agli usi agricoli e zootecnici.

2. I divieti e le prescrizioni individuati ai sensi del presente articolo si applicano fino all'entrata in vigore delle leggi regionali istitutive del parco o della riserva. Restano ferme nel frattempo le misure più restrittive previste dalle leggi e dagli strumenti urbanistici.

3. Il Presidente della Giunta regionale in casi eccezionali può autorizzare motivate deroghe alle limitazioni stabilite nel presente articolo, sentita la Comunità

montana, o, per i territori non classificati montani, il comune e la Commissione Tecnica Regionale integrata ai sensi dell'art. 16, comma 5, lett. c).

CAPO II

ISTITUZIONE DELLE AREE PROTETTE REGIONALI

Art. 5

(Istituzione di aree protette)

1. I parchi regionali e le riserve naturali sono istituiti con legge regionale, secondo le prescrizioni contenute nel Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, tenuto conto del documento di indirizzo di cui al comma 3.
2. Ove se ne ravvisi la necessità, possono comunque essere istituiti parchi o riserve regionali in ambiti diversi da quelli di cui al comma 1, ai fini di una corretta valorizzazione e salvaguardia, con particolare riferimento ai territori costituenti demanio e patrimonio regionale, provinciale, comunale e di altri enti pubblici.
3. Per assicurare la partecipazione degli enti locali interessati all'istituzione dei parchi regionali o delle riserve naturali il Presidente della Giunta regionale indice una apposita conferenza cui partecipano i sindaci dei comuni, i presidenti delle province e delle comunità montane dei territori interessati per la redazione di un documento di indirizzo relativo all'analisi territoriale dell'area da destinare a protezione, alla perimetrazione provvisoria, all'individuazione degli obiettivi da perseguire, alla valutazione degli effetti dell'istituzione dell'area protetta sul territorio ed alle eventuali misure provvisorie di salvaguardia. Alla conferenza partecipano altresì i Presidenti delle Comunioni familiari montane interessate al fine dell'espressione del parere previsto dall'art. 14, comma 2 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 26.
4. I parchi storici e archeologici, sono istituiti con le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3. Per l'istituzione dei parchi archeologici è altresì necessario procedere d'intesa con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
5. L'istituzione del parco o della riserva è comunicata alla Conferenza Stato - Regioni che svolge le funzioni del Comitato per le aree naturali protette ai sensi dell'art. 7 del Dlgs. 28 agosto 1997, n. 281.

Art. 6
(Contenuto della legge istitutiva)

1. La legge istitutiva individua, nel rispetto dei principi di cui alla presente legge:
- a) il soggetto gestore dell'area protetta e le modalità di approvazione dello statuto;
 - b) il perimetro provvisorio del parco o riserva anche modificando le previsioni di cui all'art. 2, comma 6;
 - c) le caratteristiche del parco o della riserva, ai fini della articolazione e classificazione delle aree;
 - d) la zonizzazione provvisoria, ove ritenuta necessaria, nonché le misure di salvaguardia da applicarsi all'interno del parco o della riserva, sino all'approvazione del piano ambientale, e comunque per una durata non superiore a cinque anni;
 - e) le norme e le prescrizioni da osservare in tali zone e da inserire negli strumenti urbanistici e territoriali;
 - f) gli atti che devono essere adottati dagli enti gestori entro termini perentori decorsi i quali la Regione esercita poteri sostitutivi;
 - g) i finanziamenti necessari per l'istituzione del parco o della riserva;
 - h) eventuali principi e contenuti del piano ambientale e del regolamento del parco.
2. In relazione alle peculiarità dell'area interessata, la legge istitutiva indica altresì:
- a) i criteri per la composizione del Consiglio direttivo, per la designazione del Presidente e del Direttore;
 - b) i poteri del Consiglio, del Presidente e del Direttore;
 - c) la composizione e i poteri del Collegio dei revisori dei conti,
 - d) la costituzione della Comunità del parco.

Art. 7
(Aree contigue)

1. Ove occorra intervenire per assicurare la conservazione dei valori delle aree protette, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, d'intesa con l'organismo di gestione dell'area protetta individua i confini delle aree contigue e, d'intesa con l'organismo di gestione dell'area protetta e con gli enti locali interessati stabilisce altresì piani e programmi e le eventuali misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente relativi alle aree contigue. A tal fine il Presidente della Giunta regionale indice una apposita conferenza con gli enti interessati. L'esito della conferenza è pubblicato nel B.U.R. e nei 30 giorni successivi chiunque può presentare osservazioni. La Giunta Regionale, esaminate e controdedotte le osservazioni pervenute, decide anche sulle eventuali misure di salvaguardia e trasmette gli atti al Consiglio Regionale per l'approvazione. Le eventuali varianti seguono la medesima procedura.
2. Le aree già individuate come aree limitrofe ai sensi delle singole leggi istitutive dei parchi regionali sono da considerarsi aree contigue ai sensi del presente articolo.
3. Con la medesima procedura di cui al comma 1 sono individuate e disciplinate le aree contigue a parchi e riserve già istituiti alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Le aree contigue di cui al presente articolo costituiscono altresì zone di protezione esterna per gli effetti di cui all'articolo 146, comma 1, lettera f) del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
5. All'interno delle aree contigue l'esercizio della caccia è disciplinato nei limiti e con le modalità previste dai commi 3 e 4 dell'art. 32 della L. 394/1991.

Art. 8
(Soggetti preposti alla gestione delle aree protette)

1. La legge regionale istitutiva del parco o della riserva regionale individua il soggetto gestore, che può essere costituito da appositi enti di diritto pubblico o da consorzi obbligatori tra Enti locali, da organismi associativi ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o dalle Comunità Montane, ovvero, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. e) della legge n. 394 del 1991 da Comunioni familiari montane anche in forma associata, qualora il territorio del parco sia in tutto o in parte ricompreso tra i beni agro-silvo-pastorali costituenti patrimonio delle Comunioni stesse.

2. Ai fini della costituzione del consorzio, il Presidente della Giunta regionale convoca, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge istitutiva del parco o della riserva, i rappresentanti degli enti locali interessati costituiti in comitato allo scopo di predisporre uno schema di statuto. Nella prima riunione del comitato viene nominato l'ufficio di presidenza e la segreteria. Nei successivi sessanta giorni il comitato medesimo redige lo statuto del consorzio e lo invia per l'approvazione, agli enti locali interessati. Entro i successivi quaranta giorni detti enti approvano lo statuto e lo inviano al Presidente della Giunta regionale, unitamente alla delibera di approvazione, per l'emanazione del decreto di costituzione del consorzio

3. Nel caso di riserve naturali regionali possono essere individuati organismi di gestione diversi da quelli di cui al comma 1 e la partecipazione degli enti locali, nell'ipotesi in cui non facciano parte dell'organismo di gestione, è assicurata dall'espressione di un parere consultivo sul bilancio preventivo, sul bilancio consuntivo e sul piano ambientale.

4. Per la gestione dei servizi del parco possono essere stipulate convenzioni con enti pubblici, con soggetti privati, nonché con Comunioni familiari montane.

5. L'ente di gestione dei parchi naturali regionali può avvalersi sia di personale proprio che di personale comandato dalla Regione o da altri Enti pubblici; può, altresì, deliberare motivatamente di stipulare contratti di diritto privato per lo svolgimento di consulenze tecnico-scientifiche.

Art. 9
(Statuto ed organi)

1. Lo Statuto dell'Ente di gestione dell'area protetta nell'ambito dei principi fissati dalla presente legge definisce gli obiettivi dell'attività dell'Ente, fissa le norme fondamentali per la sua organizzazione e determina le attribuzioni degli organi e l'ordinamento degli uffici. Il Consiglio Direttivo, secondo le modalità previste dalla legge istitutiva, approva lo Statuto del parco che disciplina le modalità di convocazione e di funzionamento degli organi del parco.

2. Sono organi dell'Ente:

- a) il Consiglio Direttivo;
- b) la Giunta Esecutiva;
- c) il Presidente;
- d) i Revisori dei conti;
- e) la Comunità del Parco.

3. In deroga a quanto previsto dalla legge regionale 22 luglio 1997, n. 27, la durata degli organi è determinata dalla legge istitutiva.

4. Gli amministratori di enti locali membri del Consiglio direttivo che decadono per il venir meno della qualifica vengono sostituiti con le medesime modalità con cui sono stati nominati e restano in carica sino alla nomina dei successori; dalla data della sostituzione decadono altresì dalle eventuali cariche di membro della Giunta esecutiva o di Presidente e sono avviate immediatamente le procedure per la nomina dei successori in tali cariche. Gli amministratori nominati in sostituzione nel Consiglio direttivo durano in carica sino alla scadenza del Consiglio medesimo.

5. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da membri scelti tra persone iscritte nel registro dei revisori contabili e deve assicurare la presenza di un membro designato dal Ministero del tesoro.

6. L'ente gestore si avvale di un Comitato Tecnico Scientifico con funzioni consultive, il cui parere è obbligatorio sul piano ambientale, sui regolamenti e, su richiesta degli organi di gestione del parco, in merito a ogni altra questione di particolare rilevanza.

7. Nei casi in cui siano preposti alla gestione del parco enti locali o comunioni familiari montane vi provvedono, secondo quanto previsto dalla legge istitutiva, in armonia con i rispettivi statuti, attraverso la propria organizzazione amministrativa.

8. Dall'entrata in vigore della presente legge la disposizione di cui al comma 4 si applica agli Enti parco già istituiti con esclusione del parco delle Dolomiti d'Ampezzo istituito con la legge regionale 22 marzo 1990, n. 21 e del parco della Lessinia istituito con la legge regionale 30 gennaio 1990, n. 12.

Art. 10
(Indennità di presenza e di carica)

1. Ai membri del Consiglio compete un'indennità di presenza di importo pari all'indennità stabilita dall'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 1983, n. 64 e successive modificazioni e integrazioni, nonché il rimborso delle spese e il trattamento di missione come stabiliti dall'art. 5 della medesima legge.
2. Ai membri della Giunta esecutiva compete un'indennità di carica mensile di importo pari al cinquanta per cento dell'indennità di carica stabilita nella tabella A) allegata alla legge regionale 23 dicembre 1983, n. 64 e successive modificazioni e integrazioni, nonché il rimborso delle spese e il trattamento di missione come stabiliti dall'art. 5 della medesima legge.
3. Al Presidente dell'Ente Parco compete un'indennità di carica mensile di importo pari all'indennità di carica stabilita nella tabella A) allegata alla legge regionale 23 dicembre 1983, n. 64 e successive modificazioni e integrazioni nonché il rimborso della spesa e il trattamento di missione come stabiliti dall'art. 5 della medesima legge.
4. Ai lavoratori dipendenti, consiglieri o assessori comunali e provinciali nominati nel Consiglio o nella Giunta esecutiva degli Enti parco si applicano le disposizioni di cui agli articoli 77 e seguenti del Dlgs. n. 267 del 2000. L'onere per le assenze dal servizio è a carico dell'Ente parco. Gli Enti parco possono istituire un'assicurazione in favore degli amministratori, contro i rischi da infortuni che gli amministratori possono subire nel corso del mandato per cause connesse al suo esercizio.
5. La disposizione di cui all'art. 89 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e successive modifiche e integrazioni si applica ai consiglieri ed ai direttori degli Enti parco per fatti o atti connessi all'espletamento del mandato.
6. Dall'entrata in vigore della presente legge le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli Enti parco già istituiti con esclusione del parco delle Dolomiti d'Ampezzo istituito con la legge regionale 22 marzo 1990, n. 21 e del parco della Lessinia istituito con la legge regionale 30 gennaio 1990, n. 12.

Art. 11
(Poteri dell'Ente gestore dell'area protetta e sanzioni)

1. L'Ente gestore ordina la sospensione delle attività non conformi al piano ambientale, al regolamento dell'area protetta o al nulla osta ed il ripristino dei luoghi e delle specie vegetali ed animali secondo le disposizioni e con le modalità di cui all'articolo 29 della legge 394 del 1991.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, relativamente al risarcimento del danno ambientale e l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 30 della legge 394 del 1991, a chiunque violi le prescrizioni delle leggi istitutive delle singole aree protette, del piano ambientale e del regolamento del parco, nonché delle misure di salvaguardia, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a lire 1.000.000, fermo restando l'obbligo della restituzione in pristino.

3. Nei seguenti casi le sanzioni amministrative pecuniarie sono così determinate:

a) da lire 500.000 a lire 5.000.000 per l'uccisione di capo di fauna selvatica soggetta a regime di protezione in base a leggi statali o regionali;

b) da lire 100.000 a lire 1.000.000 per l'estirpazione o per l'abbattimento di ogni specie vegetale soggetta a protezione in base a leggi statali o regionali;

c) da lire 2.000.000 a lire 20.000.000 per la realizzazione di ogni opera od intervento di trasformazione geomorfologica, ivi compresi gli sbancamenti ed i movimenti di terra ovvero l'apertura di cave o discariche di rifiuti, nonché per la realizzazione di attività edilizie ed impiantistiche ivi compresa l'apertura di strade, in difformità alle misure di salvaguardia al piano ambientale e al regolamento del parco;

d) da lire 100.000 a lire 1.000.000 per la circolazione con mezzi motorizzati in percorsi fuoristrada o comunque in zone precluse alla circolazione di tali mezzi. In caso di reiterazione dell'infrazione è comminata la confisca del mezzo servito per commettere l'infrazione.

4. Nei casi previsti dalle lettere a), b) e c) del comma 3, è comminata la confisca dei vegetali e degli altri beni rimossi o asportati, degli animali catturati o uccisi, dei macchinari o attrezzi che sono serviti a commettere la violazione.

5. Nei casi previsti dalla lettera c) del comma 3, per le infrazioni di minore gravità, si applica la sanzione amministrativa consistente in una somma da lire 200.000 a lire 2.000.000. La gravità dell'infrazione è desunta dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dal tempo, dal luogo e dalle modalità dell'azione, nonché dall'entità del danno effettivamente cagionato e dal pregio del bene danneggiato.

6. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 della legge 394 del 1991.

7. L'Ente gestore per le finalità connesse alla gestione dell'area protetta può prendere in locazione, acquistare o procedere ad espropriare, secondo la normativa vigente, aree ed immobili compresi nel parco. Nelle aree limitrofe è comunque possibile locare o acquisire edifici per obiettivi funzionalmente collegati alle finalità del parco.

8. Dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogati, per le parti incompatibili con le previsioni di cui ai commi precedenti:

a) l'articolo 35 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38;

b) l'articolo 19 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 12;

c) l'articolo 16 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 21;

d) l'articolo 26 della legge regionale 28 gennaio 1991, n. 8;

e) l'articolo 33 della legge regionale 8 settembre 1997, n. 36.

Art. 12

(Nulla osta, attività edilizie e sportello unico per le autorizzazioni regionali)

1. Nelle aree ricadenti all'interno del perimetro dei parchi e delle riserve istituiti ai sensi della presente legge il rilascio delle concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco è subordinato al preventivo nulla osta dell'organismo di gestione del parco o della riserva, che è tenuto a pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. La mancata pronuncia nel termine da parte dell'organismo di gestione va considerata come parere favorevole.
2. Il nulla osta è espresso con riferimento alle prescrizioni contenute nella presente legge, in quella istitutiva del parco o della riserva regionale nonché nel Piano ambientale.
3. Il nulla osta può essere condizionato alla osservanza di particolari previsioni atte a garantire il migliore inserimento ambientale delle opere che si intendono eseguire.
4. L'organismo di gestione entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta può prorogare, per una sola volta, di trenta giorni, previa comunicazione scritta al richiedente, il termine per il rilascio del nulla osta.
5. Qualora in fase di istruttoria sia necessaria l'acquisizione di documentazione integrativa, il termine di cui al comma 1 si considera interrotto dal momento della richiesta di integrazione.
6. Il provvedimento di diniego è affisso per la durata di sette giorni all'albo del Comune interessato e all'albo dell'Ente di gestione. L'Ente di gestione dà notizia per estratto, con le medesime modalità, dei nulla osta rilasciati e di quelli determinatisi per decorrenza del termine.
7. L'esame delle richieste di nulla osta può essere affidato con deliberazione dell'organo esecutivo dell'Ente di gestione ad un apposito comitato la cui composizione e la cui attività sono disciplinate dallo Statuto dell'Ente medesimo.
8. In particolare, nell'area del parco, l'organismo di gestione esercita:
 - a) le funzioni amministrative in materia di tutela dei beni ambientali di cui all'articolo 4 della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 63, relative al rilascio delle autorizzazioni e all'adozione dei provvedimenti cautelari e sanzionatori. L'ente parco trasmette l'autorizzazione alla sovrintendenza ed al comune il quale rilascia la concessione edilizia ove non sia intervenuto l'annullamento ministeriale. Tali funzioni sono altresì esercitate nelle aree di protezione esterne ai parchi, vincolate ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352";
 - b) le funzioni amministrative in materia di vincolo idrogeologico di cui all'art. 20 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le funzioni in materia di vincolo forestale e tutela forestale già esercitate dalla Giunta regionale e dal servizio forestale regionale territorialmente competente ai sensi della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni, ivi compresa l'applicazione delle prescrizioni di massima e di polizia forestale;
 - c) le funzioni amministrative in materia di tutela della fauna inferiore o della flora di cui alla legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 e successive modificazioni e integrazioni, già esercitate dal servizio forestale regionale territorialmente competente;

d) le funzioni amministrative concernenti la polizia idraulica sui corsi d'acqua e le relative pertinenze idrauliche di cui alla legge regionale 9 agosto 1988, n. 41 e successive modifiche ed integrazioni.

9. Per gli Enti Parco che già non le esercitano, con esclusione del Parco delle Dolomiti d'Ampezzo di cui alla legge regionale 22 marzo 1990 n. 21, l'esercizio delle funzioni di cui al comma 8, decorre dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 13
(Sorveglianza e vigilanza)

1. Salvo diverse disposizioni delle leggi istitutive sono incaricati della vigilanza sull'osservanza degli obblighi e dei divieti posti dalla presente legge, dal piano ambientale o dal regolamento di cui all'articolo 17, gli organi e gli agenti indicati dall'art. 16 della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53.
2. Per la sorveglianza delle aree protette regionali la Regione e gli Enti gestori possono stipulare specifiche convenzioni con il corpo forestale dello Stato, secondo quanto previsto dall'articolo 27, comma 2, della legge n. 394 del 1991.
3. Possono altresì essere stipulate convenzioni con specifiche associazioni di volontari qualora gli incaricati siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 16 della L.R. 53 del 1974.

CAPO III
AREE PROTETTE DI INTERESSE DEGLI ENTI LOCALI

Art. 14
(Aree protette di interesse degli Enti Locali)

1. Le Province, le Comunità montane, i Comuni e loro Consorzi, nonché le Comunioni familiari montane, anche in forma associata, possono istituire parchi e riserve naturali nell'ambito delle aree di tutela paesaggistica di interesse regionale previste dagli articoli 34 e 35 delle norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, per le finalità di cui alla presente legge.
2. Gli Enti di cui al comma 1 possono altresì istituire, nel proprio territorio, altri parchi e riserve naturali, purché non in contrasto con le previsioni del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento.
3. Gli enti locali di cui al comma 1 individuano il parco o la riserva nel proprio strumento territoriale o urbanistico generale provvedendo altresì alla delimitazione della zona mediante una o più planimetrie.
4. Dalla data di adozione dello strumento o della relativa variante le aree individuate sono soggette al regime provvisorio di salvaguardia previsto dall'articolo 4.
5. Le Province, le Comunità montane, i Comuni e loro Consorzi, nonché le Comunioni familiari montane, anche associate, che abbiano istituito un parco o una riserva, provvedono alla loro gestione anche avvalendosi di apposita azienda ai sensi dell'articolo 114 del D. lgs. n. 267 del 2000.
6. Per i parchi o le riserve istituite ai sensi del presente articolo viene redatto un Piano ambientale, con i contenuti di cui all'articolo 15, in quanto compatibili.
7. Il Piano può disporre l'applicazione nel territorio del parco o della riserva di tutte o alcune delle prescrizioni contenute negli articoli dal 27 al 31.
8. Il Piano ambientale è adottato, depositato e pubblicato secondo le procedure previste per i piani attuativi di iniziativa pubblica ed è approvato dal Consiglio regionale qualora si riferisca a parchi e riserve naturali ricadenti nelle aree di tutela paesaggistica di interesse regionale di cui agli articoli 34 e 35 del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, ovvero dalla Giunta Regionale negli altri casi e ha il valore di Piano di Area se approvato dal Consiglio e di strumento urbanistico generale di livello comunale nel caso sia approvato dalla Giunta.

CAPO IV STRUMENTI DI ATTUAZIONE

Art. 15 (Piano ambientale)

1. Al fine di assicurare la necessaria tutela e valorizzazione dei parchi e delle riserve regionali è adottato il Piano ambientale che, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella presente legge e nella legge istitutiva, tenuto conto delle peculiari caratteristiche del parco e della riserva, determina:

- a) la perimetrazione definitiva dell'area naturale protetta;
- b) l'articolazione del territorio in base alla classificazione delle aree ai sensi dell'articolo 19;
- c) gli interventi di conservazione, di riqualificazione, di recupero e di miglioramento a cura dell'ente gestore;
- d) le aree da espropriare destinate ad attrezzature o infrastrutture per una utilizzazione collettiva dei beni;
- e) i vincoli e le limitazioni delle diverse aree comprese nel parco o nella riserva, con particolare riferimento alle attività edilizie, alle opere di urbanizzazione, all'impianto delle restanti infrastrutture e attrezzature;
- f) le eventuali misure di salvaguardia da applicarsi dalla adozione sino alla approvazione del Piano;
- g) i tempi e le modalità di cessazione delle attività antropiche incompatibili con la destinazione della zona a parco o a riserva;
- h) i modi e le forme di utilizzazione sociale dei beni costituenti il parco o la riserva e le norme per la loro disciplina;
- i) le attività produttive silvo-pastorali e agricole compatibili.

2. Il piano ambientale è costituito:

- a) da analisi volte a individuare e descrivere le caratteristiche, la consistenza e la dinamica pregressa e prevedibile degli aspetti relativi alla struttura fisica del suolo, alle acque, alla flora, alla fauna, alle eventuali preesistenze storiche e archeologiche, alle attività umane e a quant'altro ritenuto necessario per la completa conoscenza dell'area;
- b) da una relazione illustrativa degli obiettivi da conseguire e dei criteri da adottare nell'attuazione del piano;
- c) da una o più rappresentazioni grafiche, in scala non inferiore a 1: 10.000 atte a determinare la suddivisione della zona in aree distinte, nonché l'assetto urbanistico, agricolo, forestale della zona;
- d) dalle norme di attuazione contenenti la specificazione dei vincoli e delle limitazioni di cui al comma 1, lett. d);

3. La Giunta Regionale fissa i criteri per l'attribuzione ai comuni di contributi per l'adeguamento dei propri strumenti urbanistici agli indirizzi e alle prescrizioni contenuti nei piani ambientali dei parchi regionali e nazionali.

Art. 16
(Procedimento ed effetti)

1. Nel rispetto del principio di trasparenza e pubblicità degli atti relativi alla definizione del piano dell'area protetta, l'Ente gestore del parco o della riserva provvede alla adozione del Piano ambientale entro ventiquattro mesi dall'insediamento degli organi, ovvero, se l'Ente gestore dell'area protetta è individuato in un comune, in una comunità montana o in una Comunità familiare montana, dalla data di entrata in vigore della legge istitutiva.
2. Il Piano nei suoi elaborati essenziali di progetto, entro otto giorni dalla sua adozione, è depositato presso la segreteria delle Province e dei Comuni per la durata di trenta giorni, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione.
3. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e nei trenta giorni successivi chiunque può presentare le proprie osservazioni all'Ente gestore.
4. Scaduto il termine di cui al comma 3 il Presidente dell'Ente gestore trasmette alla Giunta regionale, entro i sessanta giorni successivi, il Piano ambientale adottato unitamente alle osservazioni pervenute ed alle controdeduzioni puntualmente motivate dall'ente medesimo.
5. La Giunta regionale nei centoventi giorni successivi al ricevimento delle controdeduzioni, provvede:
 - a) alla istruttoria del Piano adottato;
 - b) alle eventuali proposte di modificazione o integrazione;
 - c) alla acquisizione del parere della Commissione Tecnica Regionale, integrata dal responsabile del Servizio Forestale Regionale competente per territorio, nonché da cinque esperti nominati dal Consiglio Regionale, nelle seguenti discipline: geologia, zoologia, scienze forestali, botanica e scienza agraria sentite le principali associazioni protezionistiche e organizzazioni professionali agricole comprese quelle operanti nell'ambito del territorio da destinare a parco;
 - d) alla trasmissione del Piano, corredato dagli atti di cui al presente comma, al Consiglio regionale per la sua approvazione.
6. Il Piano ambientale è approvato con provvedimento del Consiglio regionale ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
7. Il Piano ambientale ha valenza di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello relativamente al territorio del parco.
8. A decorrere dalla data di adozione del piano ambientale si applicano le misure di salvaguardia di cui all'art. 71 della L.R. 61/85 per tutti i contenuti del piano medesimo.
9. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 1, 2 e 4, la Giunta regionale, salvo la concessione di una motivata proroga procede, previa diffida, alla nomina di un Commissario ad acta.
10. Le varianti al Piano ambientale sono soggette alla stessa procedura di formazione del Piano e hanno la stessa efficacia.
11. Le varianti che non incidono sui criteri informativi e sulle caratteristiche essenziali del Piano ambientale, sono adottate dall'Ente gestore e approvate dalla Giunta regionale, sentita la Commissione Tecnica Regionale integrata ai sensi del comma 5, lett. c), qualora interessino:

a) i contenuti di cui all'art. 15, comma 1, lettere b) ed e), con l'esclusione delle zone di riserva naturale generale, delle zone di riserva naturale speciale e delle zone a destinazione silvo-pastorale di cui all'art. 19;

b) i contenuti di cui all'art. 15, comma 1, lettere g) e i);

c) le correzioni delle previsioni del Piano ambientale di modesta entità conseguenti al reale stato dei luoghi.

12. Le norme contenute nel presente articolo si applicano ai Piani ambientali dei parchi di nuova istituzione ed alle procedure di revisione dei Piani approvati dei parchi già istituiti, con esclusione del parco delle Dolomiti d'Ampezzo per il quale continuano ad applicarsi le procedure previste dalla legge istitutiva. Ai piani ambientali di aree protette e a loro varianti già adottati, o di cui sono in corso procedure finalizzate all'adozione, alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge regionale 16 agosto 1984, n. 40.

Art. 17
(Regolamento)

1. Al fine di precisare le prescrizioni e i criteri di gestione del parco o della riserva e nel rispetto dei principi posti dalla legge istitutiva, dalla presente legge e dalle prescrizioni del piano ambientale, ciascun ente gestore emana un apposito regolamento che disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco secondo quanto previsto dall'articolo 11 della legge n. 394 del 1991.
2. Il Regolamento è adottato dall'organismo di gestione entro sei mesi dall'approvazione del Piano ambientale ed è approvato dalla Giunta Regionale, acquisito il parere della Commissione Tecnica Regionale integrata ai sensi dell'art. 16, comma 5, lett. c) e della Commissione Consiliare competente.
3. Il Regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed acquista efficacia il novantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione. Gli enti locali sono tenuti a dare applicazione alle disposizioni del regolamento del parco entro tale termine, decorso il quale le disposizioni del regolamento prevalgono su quelle degli enti locali.
4. Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge gli organismi di gestione di parchi naturali regionali già istituiti ai sensi della legge regionale n. 40 del 1984 provvedono a dotarsi di un proprio regolamento ovvero ad adeguare il regolamento già esistente secondo le procedure di cui ai commi 2 e 3,. Per il Parco delle Dolomiti d'Ampezzo istituito con la legge regionale 22 marzo 1990, n. 21, la Comunanza delle Regole d'Ampezzo propone, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il Regolamento alla Giunta regionale che provvede ad approvarlo con le medesime procedure di cui ai commi 2 e 3.

Art. 18
(Piano Pluriennale economico-sociale)

1. Nel rispetto dei principi posti dalla legge istitutiva, dalle previsioni del Piano ambientale e nei limiti del regolamento, l'organismo di gestione promuove iniziative, coordinate con quelle della Regione e degli Enti locali interessati, atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti mediante la formazione di un Piano economico e sociale per la promozione delle attività compatibili.

2. Il piano può prevedere:

a) la concessione di sovvenzioni a privati;

b) la predisposizione di attrezzature, impianti di depurazione e di risparmio energetico;

c) servizi di carattere turistico-naturalistico compatibili da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi;

d) l'agevolazione o la promozione di attività tradizionali, culturali e sociali;

e) il restauro di beni di interesse storico-culturale e naturalistico-ambientale.

3. Una parte di tali attività deve necessariamente consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile ed il volontariato, nonché l'accessibilità e la fruizione, in particolare per i portatori di handicap.

4. Il Piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili è formato contestualmente al piano ambientale ed è aggiornato con cadenza annuale. Tale piano è adottato dall'organo esecutivo dell'ente gestore del parco e trasmesso alla Giunta Regionale per l'approvazione.

5. Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge gli organismi di gestione di parchi naturali regionali già istituiti ai sensi della legge regionale n. 40 del 1984 provvedono a dotarsi di un proprio piano pluriennale economico e sociale ovvero ad adeguare il piano già esistente secondo le procedure di cui al comma 4. Per il Parco delle Dolomiti d'Ampezzo istituito con la legge regionale 22 marzo 1990, n. 21, la Comunità delle Regole d'Ampezzo propone, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il piano pluriennale economico e sociale alla Giunta regionale che provvede ad approvarlo con le medesime procedure di cui al comma 4.

CAPO V
CLASSIFICAZIONE E DISCIPLINA DELLE AREE

Art. 19
(Classificazione delle aree)

1. Le aree comprese nei parchi o nelle riserve possono essere classificate dal piano ambientale ai fini del particolare regime cui vengono sottoposte, nelle seguenti categorie:

- a) zone di riserva naturale regionale generale;
- b) zone di riserva naturale regionale speciale;
- c) zone a destinazione silvo - pastorale;
- d) zone a destinazione agricola;
- e) zone di penetrazione;
- f) zone di urbanizzazione controllata.

2. Possono essere altresì individuati degli ambiti che richiedono un particolare isolamento per le eccezionali caratteristiche di integrità naturale e ambientale, da classificare come zone selvagge. Per tali ambiti, sono emanate apposite norme finalizzate alla rigorosa conservazione delle peculiarità naturali.

Art. 20
(Regime di riserva naturale regionale generale)

1. Nelle zone sottoposte a regime di riserva naturale regionale generale, il suolo, il sottosuolo, le acque, la vegetazione e la fauna sono rigorosamente protetti e sono consentiti solo gli interventi, a cura o sotto il controllo dell'ente gestore, per la protezione dell'ambiente e per la ricostituzione di equilibri naturali, propri dell'ambiente.
2. Le zone di cui al comma 1 devono essere, di massima, individuate in aree in cui non siano in atto rilevanti insediamenti antropici permanenti e attività produttive incompatibili.
3. L'accesso dei visitatori è consentito alle condizioni e secondo le norme del piano ambientale e dei regolamenti adottati dall'ente gestore.
4. All'interno delle zone di cui al presente articolo può essere consentito, su autorizzazione dell'ente, l'esercizio di rifugi alpini, bivacchi fissi e posti di ristoro, gestiti anche da terzi. L'autorizzazione è revocabile qualora la gestione si svolga in modo pregiudizievole per le finalità del parco o della riserva.
5. E' libero l'esercizio non competitivo degli sport della natura, dell'escursionismo, dell'alpinismo e dello scialpinismo, purché esercitati in forme non pregiudizievoli dell'ambiente.
6. Il campeggio e l'accensione di fuochi all'aperto sono consentiti solo all'interno delle aree appositamente individuate e attrezzate.

Art. 21
(Regime di riserva integrale)

1. Nell'ambito delle zone di riserva naturale regionale generale possono essere individuate aree di riserva integrale nelle quali, per la presenza di eccezionali valori naturalistici e ambientali, il suolo, il sottosuolo, le acque, la vegetazione e la fauna sono protetti nella loro assoluta integrità.
2. L'accesso è limitato alle persone appositamente autorizzate per motivi di osservazione, ricerca scientifica e compiti amministrativi.
3. Le aree di riserva integrale devono comunque essere acquisite alla proprietà pubblica.
4. Qualora la gestione del Parco sia affidata a Comunioni familiari montane le aree di riserva integrale potranno essere individuate anche nelle aree appartenenti alla proprietà collettiva con il vincolo di cui all'art. 6 comma 1, L.R. 26 del 1996, assicurando comunque al patrimonio antico la primitiva consistenza agro-silvo-pastorale.

Art. 22
(Regime di riserva orientata)

1. Nelle zone di riserva naturale regionale generale possono essere altresì individuate aree di riserva orientata, in cui l'evoluzione dell'ambiente naturale, anche limitatamente ad alcune sue particolari manifestazioni, viene sorvegliata e orientata scientificamente. In tali aree si applicano, oltre alle prescrizioni di cui all'art. 20, quelle ulteriori che sono dettate dal piano ambientale, in relazione agli obiettivi perseguiti.

Art. 23
(Regime di riserva naturale regionale speciale)

1. Le riserve naturali regionali speciali sono istituite al fine di tutelare particolari elementi dell'ambiente o del paesaggio naturale e antropico . Sono sottoposte al regime previsto dall'art. 20, con le deroghe e le integrazioni previste dal piano ambientale atte a realizzare le finalità specifiche che hanno portato alla loro classificazione.

Art. 24

(Disciplina delle zone a destinazione silvo-pastorale o agricola)

1. Nelle zone classificate a destinazione silvo – pastorale o agricola si applica il regime di riserva naturale generale di cui al precedente art. 20, salvo quanto previsto dai commi seguenti.
2. E' consentito l'esercizio, a cura dell'ente gestore ovvero di altri enti pubblici, organismi associativi o privati, di attività agricole, utilizzazioni forestali, pascolo e attività zootecniche, nelle forme compatibili con la tutela ambientale e non contrastanti con le finalità generali del parco o della riserva e con le norme del piano ambientale.
3. Il piano ambientale può consentire l'accesso con mezzi meccanici, il tracciamento di piste per gli stessi, l'impianto di teleferiche e la costruzione di manufatti esclusivamente in funzione delle attività consentite.
4. Sono prioritariamente incluse, fra le zone di cui al presente articolo, le aree su cui insistono usi civici.

Art. 25
(Disciplina delle zone di penetrazione)

1. Sono classificate zone di penetrazione le aree che ospitano strutture ricettive, campeggi, parcheggi per automezzi e centri di informazione che, per esigenze logistiche, non possono essere localizzate all'esterno del parco.
2. Tali aree sono individuate preferibilmente in zone marginali e periferiche del territorio del parco o della riserva e comprendono il tracciato, le immediate adiacenze delle strade interne aperte al pubblico, i nuclei abitati adiacenti alle medesime, i manufatti e gli impianti di attività produttive esistenti.
3. Fatte salve le particolari deroghe necessarie per consentire l'esercizio delle attività già insediate e dei servizi di cui al comma 1, in tali zone si applica il regime di cui all'art. 20.

Art. 26
(Disciplina delle zone di urbanizzazione controllata)

1. Sono zone di urbanizzazione controllata le aree edificate o da destinare a nuovi insediamenti, nelle quali le originarie caratteristiche naturalistiche o ambientali sono state profondamente o irreversibilmente trasformate, ma che fanno parte integrante del sistema naturalistico e ambientale del parco perché costituiscono elementi dell'originario ecosistema o perché sono funzionalmente necessarie per la sua gestione e fruizione.
2. Il dimensionamento di tali zone deve tenere conto delle esigenze di incremento fisiologico dei nuclei abitati nel rispetto delle caratteristiche del sistema naturalistico e ambientale di cui al comma 1.
3. Il Piano ambientale può dettare norme in relazione alle singole zone, alla loro localizzazione e alle caratteristiche ambientali.
4. Fino all'adozione del Piano ambientale si applicano le norme degli strumenti urbanistici vigenti o le misure di salvaguardia di strumenti urbanistici adottati.
5. Fino all'adozione del Piano ambientale sono consentiti l'adozione e l'approvazione di varianti agli strumenti urbanistici vigenti, con l'esclusione delle varianti che prevedono l'espansione delle zone residenziali e produttive.

Art. 27

(Attività agricole, silvo-pastorali e di utilizzazione boschiva)

1. Il piano ambientale individua le realtà agricole della zona, promuove le colture compatibili con la tutela e la valorizzazione dell'ambiente e determina i terreni che possono essere adibiti a pascolo e le modalità e i tempi dell'alpeggio, distinguono inoltre i complessi boschivi a seconda che:

a) debbano essere lasciati evolvere naturalmente, con esclusione di qualunque intervento che non sia disposto dall'organismo di gestione al fine di assicurarne l'evoluzione;

b) possano essere utilizzati sia in via immediata, a mezzo di opportuni diradamenti o tagli e successivi reimpianti, sia previa ricostruzione mediante idonei rimboschimenti e trasformazione del bosco ad alto fusto;

c) possano essere destinati a piantagioni di pioppi e di altre specie arboree di rapido accrescimento.

2. Gli interventi di proprietari o conduttori di complessi boschivi, di cui alle lettere b) e c), devono essere autorizzati dall'ente di gestione del parco o della riserva, previa presentazione di apposito piano di coltivazione.

Art. 28
(Caccia e pesca)

1. Nei parchi e nelle riserve naturali regionali è vietato l'esercizio venatorio in qualunque forma.
2. Al solo scopo di ricomporre squilibri ecologici possono essere consentiti prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi. Detti prelievi ed abbattimenti devono avvenire in conformità al piano ambientale e al regolamento del parco o, fino all'approvazione di questi, nel rispetto delle direttive regionali a tal fine emanate.
3. I prelievi e gli abbattimenti di cui al comma 2 sono realizzati per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono essere praticati da personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate, scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio del Parco, previ opportuni corsi di formazione a cura dell'Ente medesimo.
4. Eventuali danni causati dalla fauna selvatica nel territorio di parchi o riserve naturali regionali sono indennizzati secondo la procedura prevista dall'articolo 28 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50.
5. L'esercizio della pesca può essere consentito, al di fuori delle aree sottoposte al regime di riserva integrale, nei limiti e con l'osservanza delle prescrizioni contenute nel piano ambientale. Nelle zone in cui la caccia e la pesca sono vietate, l'ente di gestione può procedere, in caso di fenomeni degenerativi della specie o di sovrappopolamento, a catture di animali da destinare al ripopolamento del restante territorio ovvero, nell'impossibilità di catture, al loro abbattimento.

Art. 29
(Fauna minore e flora spontanea)

1. Nei parchi e nelle riserve costituite ai sensi della presente legge è vietato distruggere, disperdere o catturare la fauna minore di qualunque specie senza apposita autorizzazione, che può essere rilasciata dall'ente di gestione per soli scopi scientifici o didattici.
2. E' vietata altresì la raccolta della flora spontanea. La raccolta di piante a scopi scientifici o didattici può essere autorizzata dall'ente di gestione.
3. Sono in ogni caso fatte salve le esigenze dell'attività agricola.

Art. 30
(Veicoli e natanti)

1. Nei parchi costituiti ai sensi della presente legge la circolazione e la navigazione a motore non sono consentite, salvo che nelle aree o nei corsi d'acqua in cui esse sono espressamente previste dal piano ambientale, che può fissare limiti in relazione alla potenza dei motori.
2. In considerazione delle particolari esigenze della fauna, della flora e della tutela ambientale, l'ente di gestione può in ogni caso vietare o limitare temporaneamente a parti del territorio o di corsi d'acqua o a percorsi specifici la circolazione e la navigazione a motore.
3. Le limitazioni di cui al comma 1 non si applicano ai veicoli agricoli e a quelli di servizio.

Art. 31
(Attività di ricerca scientifica)

1. Al fine di svolgere attività di ricerca scientifica, gli enti di ricerca e i singoli ricercatori comunicano all'ente di gestione il proprio programma di ricerca, i luoghi e i tempi di attività, illustrando in particolare le operazioni che possono incidere sull'assetto ambientale.
2. Tali attività possono essere vietate o limitate o condizionate a opportune cautele, tenuto conto del loro rilievo scientifico e delle esigenze di tutela ambientale.

CAPO VI
NORME FINANZIARIE E PARTICOLARI

Art. 32
(Finanziamento dei parchi e delle riserve)

1. Gli enti gestori dei parchi e delle riserve provvedono alle spese necessarie mediante:
 - a) le somme versate dagli enti locali e loro consorzi;
 - b) le somme versate annualmente dalla Regione;
 - c) i contributi e i finanziamenti erogati per specifici progetti;
 - d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro;
 - e) gli eventuali redditi patrimoniali;
 - f) i canoni delle concessioni previste dalle leggi istitutive, i proventi dei diritti d'ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;
 - g) i proventi delle attività commerciali e promozionali;
 - h) i proventi delle sanzioni derivanti dall'inosservanza di disposizioni regolamentari;
 - i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente gestore.
2. Ai fini di cui alla lettera b), la Regione, con legge di bilancio assegna annualmente un contributo per spese di impianto e di funzionamento. I contributi sono erogati con delibera della Giunta regionale sentita la Commissione consiliare competente.
3. La Regione destina agli Enti gestori dei parchi e delle riserve i finanziamenti previsti dalla legge n. 394 del 1991.
4. In relazione alla propria disponibilità di bilancio, con deliberazione della Giunta regionale, sono erogati altresì contributi per l'istituzione e la gestione delle aree protette a iniziativa degli Enti locali di cui all'articolo 14.
5. Agli enti locali il cui territorio ricade entro i confini del parco e delle aree contigue sono attribuiti finanziamenti regionali per gli interventi di cui all'art. 7 della L. 394 del 1991, secondo l'ordine di priorità ivi previsto.

Art. 33
(Patrimonio forestale regionale)

1. Ove nel territorio del parco o della riserva siano compresi beni costituenti patrimonio forestale della Regione affidati alla gestione di apposita azienda regionale, l'ente di gestione ha l'obbligo di acquisire il parere dell'azienda nella formazione del piano ambientale e del piano economico-sociale.
2. L'azienda provvede all'attuazione degli interventi previsti dalla legislazione di settore, alla realizzazione degli altri interventi che si rendono necessari per effetto della istituzione del parco o della riserva naturale regionale da determinarsi in apposite convenzioni con l'ente gestore, nonché agli interventi relativi a beni appartenenti a terzi che vi consentano partecipando alla convenzione medesima.

CAPO VII
ESERCIZIO DI FUNZIONI E COMPITI REGIONALI RELATIVI AD
AREE PROTETTE NAZIONALI

Art. 34
(Adempimenti regionali)

1. Sono esercitate dal Presidente della Giunta regionale le funzioni per gli atti di concerto o le intese previsti dalla vigente normativa statale in ordine alla classificazione e istituzione dei parchi e delle riserve naturali statali ed alla nomina del Presidente e del Consiglio Direttivo degli Enti Parco medesimi. Il Presidente della Giunta Regionale per l'intesa relativa all'approvazione del Regolamento del Parco nazionale, acquisisce preventivamente il parere consultivo della Commissione Tecnica Regionale integrata ai sensi dell'art. 16, comma 5, lett. c).
2. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento il piano per il parco nazionale è adottato dalla Giunta Regionale, previo parere della Commissione Tecnica Regionale integrata ai sensi dell'art. 16, comma 5, lett. c).
3. Il piano adottato è depositato per quaranta giorni presso le sedi dei comuni delle comunità montane e delle regioni interessate; chiunque può prenderne visione ed estrarne copia. Entro i successivi quaranta giorni chiunque può presentare osservazioni scritte, sulle quali l'Ente parco esprime il proprio parere entro trenta giorni. Entro 120 giorni dal ricevimento di tale parere la Giunta Regionale si pronuncia sulle osservazioni e trasmette gli atti al Consiglio Regionale che, acquisite le intese con l'ente parco e gli enti locali interessati previste dall'art. 12, comma 4, della L. 394 del 1991, emana il provvedimento di approvazione. Il Consiglio regionale nomina altresì i rappresentanti regionali nel comitato misto previsto in caso di mancata approvazione del piano.
4. Il Piano Pluriennale Economico e Sociale del Parco nazionale è approvato dalla Giunta Regionale, acquisito il parere della Commissione Tecnica Regionale integrata ai sensi dell'art. 16, comma 5, lett. c) e della competente commissione consiliare. La Giunta Regionale competente nomina altresì i rappresentanti regionali nella conferenza presieduta dal Ministro dell'Ambiente in caso di contrasti tra la Comunità del Parco, altri organi dell'Ente Parco e la Regione.
5. All'intesa con l'Ente Parco in ordine all'organizzazione dei corsi di formazione per il titolo di "guida al parco" previsti dall' art. 14, comma 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 vi provvede la Giunta regionale.

CAPO VIII
NORME FINALI

Art. 35
(Norme transitorie e abrogazione)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione provvede ad adeguare le singole leggi regionali istitutive dei parchi regionali.
2. Ai parchi regionali già istituiti continuano ad applicarsi le disposizioni delle singole leggi istitutive, salvo diversa esplicita previsione della presente legge relativamente a norme di immediata applicazione.
3. La legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 è abrogata.

NORME PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELLE AREE PROTETTE.

INDICE

CAPO I NORME GENERALI E DI PROGRAMMAZIONE

- Art. 1** (Finalità)
Art. 2 (Aree protette)
Art. 3 (Programma triennale per le aree protette)
Art. 4 (Misure temporanee di salvaguardia)

CAPO II ISTITUZIONE DELLE AREE PROTETTE REGIONALI

- Art. 5** (Istituzione di aree protette)
Art. 6 (Contenuto della legge istitutiva)
Art. 7 (Aree contigue)
Art. 8 (Soggetti preposti alla gestione delle aree protette)
Art. 9 (Statuto ed organi)
Art. 10 (Indennità di presenza e di carica)
Art. 11 (Poteri dell'Ente gestore dell'area protetta e sanzioni)
Art. 12 (Nulla osta, attività edilizie e sportello unico per le autorizzazioni regionali)
Art. 13 (Sorveglianza e vigilanza)

CAPO III AREE PROTETTE DI INTERESSE DEGLI ENTI LOCALI

- Art. 14** (Aree protette di interesse degli Enti Locali)

CAPO IV STRUMENTI DI ATTUAZIONE

- Art. 15** (Piano ambientale)
Art. 16 (Procedimento ed effetti)
Art. 17 (Regolamento)
Art. 18 (Piano Pluriennale economico-sociale)

CAPO V CLASSIFICAZIONE E DISCIPLINA DELLE AREE

- Art. 19** (Classificazione delle aree)
Art. 20 (Regime di riserva naturale regionale generale)
Art. 21 (Regime di riserva integrale)
Art. 22 (Regime di riserva orientata)

- Art. 23** (Regime di riserva naturale regionale speciale)
Art. 24 (Disciplina delle zone a destinazione silvo-pastorale o agricola)
Art. 25 (Disciplina delle zone di penetrazione)
Art. 26 (Disciplina delle zone di urbanizzazione controllata)
Art. 27 (Attività agricole, silvo-pastorali e di utilizzazione boschiva)
Art. 28 (Caccia e pesca)
Art. 29 (Fauna minore e flora spontanea)
Art. 30 (Veicoli e natanti)
Art. 31 (Attività di ricerca scientifica)

**CAPO VI
NORME FINANZIARIE E PARTICOLARI**

- Art. 32** (Finanziamento dei parchi e delle riserve)
Art. 33 (Patrimonio forestale regionale)

**CAPO VII
ESERCIZIO DI FUNZIONI E COMPITI REGIONALI RELATIVI AD AREE PROTETTE
NAZIONALI**

- Art. 34** (Adempimenti regionali)

**CAPO VIII
NORME FINALI**

- Art. 35** (Norme transitorie e abrogazione)